

Udito il relatore, Cons. Francesco Uccello;

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il Presidente della Provincia di Napoli ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di incrementare la misura del compenso spettante al Collegio dei revisori in ragione di ulteriori funzioni di controllo da esercitare nei confronti di una o più società per azioni a totale partecipazione provinciale.

In particolare, il Presidente interpellante, nel premettere che *"...il compenso base annuo lordo dei Revisori dei Conti dell'ente è stato adeguato alle disposizioni di cui all'ultimo D.M. 20.05.2005 e maggiorato al limite massimo del 20% per le ulteriori funzioni svolte"*, ha chiesto alla Sezione di esprimere il suo motivato avviso in merito alla possibilità di *"...attribuire, in aggiunta alla retribuzione in godimento percepita dai Revisori, l'ulteriore compenso nel limite del 10% per ogni società partecipata per un massimo complessivo non superiore al 30%"*.

CONSIDERATO

In rito, il Collegio ritiene ammissibile, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere avanzata direttamente dal Presidente della Provincia di Napoli in quanto formulata, nelle more dell'istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, dall'organo di vertice dell'Amministrazione provinciale, legittimato ad esprimerne la volontà e ad impegnare la stessa verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In ordine al profilo oggettivo, il quesito prospettato appare ugualmente ammissibile in quanto teso ad orientare l'Amministrazione provinciale circa l'esatta interpretazione ed applicazione della normativa che regola il trattamento economico spettante al Collegio dei revisori dell'Ente, disciplina che, involgendo profili direttamente riconducibili alla gestione delle risorse di bilancio, è da ritenere strettamente attinente alla materia della contabilità pubblica in senso proprio.

Nel merito, viene anzitutto in rilievo il disposto di cui all'art. 239 del citato d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) che, nel disciplinare le funzioni dell'organo di revisione economico-finanziario, sancisce il principio secondo il quale i mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge o dallo statuto sono posti a carico dell'ente locale, mentre rimangono a carico dell'organo di revisione i compensi relativi ad ulteriori incarichi di collaborazione disposti dall'organo medesimo.

La riferita disposizione va correlata con il successivo art. 241, il quale precisa che il compenso spettante ai revisori è determinato con la delibera di nomina sulla base dei criteri e dei limiti fissati, per il trattamento base, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per il trattamento integrativo, dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

In particolare, mentre il comma 2 stabilisce che il compenso base può essere aumentato, in misura comunque non superiore al 20%, *“in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell’articolo 239”*, il comma 3 dispone che il predetto compenso *“può essere aumentato dall’ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell’ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento”*.

In proposito, va evidenziato che con i DD.MM. 31 ottobre 2001 e 20 maggio 2005 si è provveduto ad aggiornare, in attuazione dell’art. 241, i limiti massimi del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell’ente locale.

Come accennato, è data facoltà all’ente locale di aumentare fino al 20% detto compenso “base” per remunerare le *“ulteriori funzioni”* previste dalla legge (si pensi, tra l’altro, all’obbligo di referto alla Corte dei conti introdotto dall’art. 1, comma 166 ss., della legge n. 266/2005) ovvero “assegnate” direttamente dall’ente rispetto alle funzioni “ordinarie” contemplate dai commi 1 e 6 dell’art. 239 TUEL.

Riguardo al terzo comma dell’art. 241 occorre, invece, sciogliere un primo nodo interpretativo riguardante la cumulabilità del compenso da esso previsto con il maggior trattamento economico eventualmente riconosciuto in base al secondo comma testé richiamato.

In mancanza di un espresso riconoscimento legislativo circa la cumulabilità dei due benefici economici, è necessario vagliare, anzitutto, la presenza di eventuali motivi ostativi desumibili dai principi dell’ordinamento, per poi verificare se, in base al criterio sistematico e teleologico, sia possibile individuare dalle due disposizioni un chiaro significato precettivo in tal senso.

Sotto il primo profilo, non si ravvisano, nel caso di specie, elementi che giustifichino una deroga al principio della “equa retribuzione”, quale risulta dal combinato disposto di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sicché il cumulo delle maggiorazioni, sebbene di regola escluso, è qui da ritenere astrattamente ammissibile in virtù del particolare ambito applicativo delle disposizioni in parola, che consentono di variare il regime retributivo in ragione non già della diversa qualità o modalità della prestazione bensì della oggettiva rilevanza del carico funzionale assegnato.

Infatti, se da un lato le maggiorazioni attengono sia all’assegnazione di funzioni ulteriori e speciali rispetto a quelle ordinarie indicate all’art. 239 sia allo svolgimento di funzioni di controllo nei confronti *“anche”* di enti giuridicamente distinti dall’ente locale la cui gestione è precipuamente sottoposta alla vigilanza dei revisori, dall’altro, il riconoscimento delle maggiorazioni costituisce, in entrambe le ipotesi, esercizio di una

facoltà discrezionale che il legislatore ha inteso limitare solo in funzione del livello massimo di spesa (per ciascuna di esse consentita), con ciò riconoscendo implicitamente all'ente un più ampio margine di iniziativa negoziale in rapporto al diverso grado di modulazione del compenso unitariamente inteso.

Che le fattispecie delineate ai commi 2 e 3 dell'art. 241 non siano poste in alternativa tra loro (e siano, dunque, applicabili congiuntamente) si desume, inoltre, dalla considerazione che le funzioni "ordinarie" e quelle "ulteriori", previste dal comma 2, hanno identica natura giuridica e partecipano delle medesime prerogative dell'organo, sicché dal loro complesso risultano individuate le attribuzioni proprie dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale. Ciò implica che, se *"i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente"*, il loro compenso potrà essere maggiorato indipendentemente dal fatto che siano chiamati o meno ad esercitare le sole funzioni *"indicate nell'articolo 239"*.

L'assunto è comprovato, altresì, dal comma 7 dell'art. 114 TUEL, il quale dispone, con espressione analoga, che *"il collegio dei revisori dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni"*, laddove una eventuale distinzione tra funzioni "ordinarie" e funzioni "ulteriori" avrebbe comportato l'esigenza di un espresso rinvio all'art. 239.

Ciò chiarito, è bene sottolineare che l'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo nei confronti anche di società per azioni a totale partecipazione provinciale non può dar luogo all'applicazione della maggiorazione prevista dal comma 3 dell'art. 241, in quanto il testuale riferimento normativo alle *"istituzioni"* dell'ente esclude la possibilità di intendere l'espressione in senso lato (più vicina all'uso linguistico generale del termine) ma impone, al contrario, la scelta del significato tecnico chiarito dallo stesso legislatore al citato art. 114, comma 2, secondo il quale l'istituzione *"è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale"*.

Sul punto, va aggiunto che ad escludere un'assimilazione tra istituzione e società per azioni a totale partecipazione provinciale è, soprattutto, il fatto che l'istituzione, in quanto unità organizzativa autonoma priva di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, gode di un regime del tutto peculiare che la differenzia sia dagli enti strumentali ed ancor più da quelli aventi autonomia funzionale, poiché il rapporto di strumentalità e dipendenza con l'ente di riferimento è così stretto ed invasivo da limitarne l'autonomia alla pura gestione dei compiti affidati. Né è da sottovalutare la circostanza che l'organo di controllo interno delle istituzioni è il medesimo organo di revisione amministrativo-contabile dell'ente locale, laddove le società per azioni sono dotate di un autonomo collegio sindacale e di autonome forme di verifica della gestione.

Tale circostanza chiarisce la essenziale diversità tra le funzioni esercitate dal revisore dell'ente locale nei confronti delle istituzioni provinciali e le previste funzioni di monitoraggio dell'andamento gestionale di una o più società per azioni a totale partecipazione provinciale da associare, secondo l'ente interpellante, al "*compito di riferire periodicamente le valutazioni e gli esiti del controllo al Consiglio provinciale*".

Conclusivamente, ritiene la Sezione che dette funzioni di collaborazione con il Consiglio provinciale non integrino la fattispecie prevista dal comma 3 dell'art. 241, ma siano inquadrabili tra le "*ulteriori funzioni*" di cui al comma 2 laddove si risolvano in attività di vigilanza gestionale su soggetti terzi non previste da specifiche disposizioni statutarie o regolamentarie.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2009

Il Consigliere relatore
(dott. Francesco Uccello)

IL PRESIDENTE F.F.
(dott. Francesco Amabile)

Depositato in Segreteria in data

Il Dirigente del servizio di supporto
(dott. Nicola Francioni)